

All. 2)

PARTE SPECIALE

Il Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001 di Aifromm s.r.l. è stato adottato mediante procedura di consultazione scritta ai sensi dell'art. 32 Statuto da parte dell'Organo Amministrativo della società.

Si compone anche della presente parte speciale, che corredata parte generale, sistema disciplinare e codice etico.

La presente parte speciale è stata predisposta mediante processo di risk management, articolato nelle seguenti fasi:

- Analisi dello Statuto e della visura camerale in ordine all'oggetto sociale: la società eroga corsi di formazione professionale in ambito sanitario e non ed è altresì autorizzata al commercio all'ingrosso di apparecchiature medicali ed elettromedicali, nonché articoli sanitari, parasanitari e parafarmaceutici;
- Esame delle tipologie di reati, suddivisi per categorie;
- individuazione delle singole attività sensibili, ovvero quelli che potrebbero vedere realizzato il rischio di reato, per categoria di reati;
- individuazione per ciascun processo dei potenziali rischi di reato, ovvero di quelle fattispecie, previste da D.Lgs. 231/2001, che nell'ambito di quel processo, potrebbero realizzarsi ed indicazioni di modalità concrete di commissione;
- progettazione dei c.d. protocolli, ovvero individuazione di principi comportamentali, obblighi, divieti e procedure operative, tutti finalizzati di evitare il rischio della commissione di reati determinanti la responsabilità dell'ente.

Più precisamente:

- 1) sono state individuate numero 12 "*macroaree societarie*", ovvero i settori della società ed in base all'oggetto sociale dell'Ente:
 - a) rapporti con la PA e nell'ambito di tale categoria sono state individuate specifiche attività sensibili (partecipazione a bandi, richiesta accreditamento e/o mantenimento requisiti...);
 - b) fornitura servizi erogati dalla società;
 - c) gestione clientela, commercializzazione prodotti;
 - d) gestione personale e risorse umane, comprese le attività di ricerca, selezione ed assunzione del personale;
 - e) redazione bilancio, relazioni e comunicazioni sociali;
 - f) tenuta contabilità;
 - g) rapporto con i soci ed il Collegio Sindacale;

- h) ripartizione utili;
 - i) gestione operazioni societarie;
 - j) gestione flussi finanziari e movimentazione denaro;
 - k) predisposizione, pianificazione, programmazione ed erogazione corsi di formazione;
 - l) flussi di cassa e gestione contabilità
- b) ciascuna di tali attività, nelle sue modalità di svolgimento concreto, è stata sottoposta ad una verifica rispetto ai reati previsti dal D.lgs. 231 e per ciascuna categoria di reati sono state individuate le relative attività sensibili.

* * *

D) REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

I.1) Art. 24 D.lgs. 231/2001: reati presupposto

Codice penale

art. 316 bis Malversazione a danno dello Stato

art. 316 ter Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

art. 640 Truffa aggravata a danno dello Stato

art. 640 bis Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

Art. 640 ter Frode informatica

La modifica introdotta con il D.lgs. 75/2020 ha inserito, in aggiunta allo stato ed enti pubblici, anche l'Unione Europea.

Non cambia la configurazione del reato, che potrà pertanto creare un danno anche all'Unione Europea ed essere in tal caso rilevante per l'Ente

I.2) Art. 25 D.Lgs. 231/2001: reati presupposto

Codice penale

art. 317 Concussione

art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione

art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio

art. 319 ter Corruzione in atti giudiziari

art. 319 quater Induzione indebita a dare o promettere utilità

art. 321 Pene per il corruttore

art. 322 Istigazione alla corruzione

art. 314 Peculato

art. 323 Abuso D'Ufficio

I.3) Art. 25 decies D.Lgs. 231/2001: reati presupposto

Art. 377-bis Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

art. 378 Favoreggiamento personale

Il peculato e l'abuso d'ufficio sono stati introdotti con il D.lgs. 75/2020: trattasi di reati propri comunque rilevanti per l'Ente per la possibilità di un concorso nel reato dell'*extraneus*.

I.4) Considerazioni generali

I reati sanzionano le ipotesi nelle quali la volontà dell'ente pubblico sia stata deviata dal comportamento fraudolento del soggetto agente, che abbia il fine di ottenerne un vantaggio patrimoniale. Le fattispecie sono ad esempio configurabili quando si sviluppano operazioni di acquisto/vendita, somministrazione o fornitura di qualsivoglia servizio o consulenza da parte della P.A. od alla P.A. La frode informatica può considerarsi un'ipotesi speciale di truffa, posto che il destinatario diretto dei raggiri ed artifici sarà un sistema informatico o telematico, di cui vengono alterati il funzionamento o i dati. La frode informatica rileva, in ambito 231, solo se sia commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Si tratta di tipologie di reato che rientrano nell'ambito dei reati contro la Pubblica Amministrazione e, in quanto tali, presuppongono l'instaurazione di rapporti con soggetti pubblici e/o l'esercizio di una pubblica funzione o di un pubblico servizio. Si è, in particolare, in presenza di reati propri, il cui soggetto attivo è di regola un pubblico funzionario.

Occorre, ricordare che la qualifica di pubblico ufficiale (art. 357 c.p.) va riconosciuta a tutti i soggetti, pubblici dipendenti o privati, che possono o debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi (es. recapito degli atti giudiziari o attività di messo notificatore per conto di Equitalia o di amministrazioni comunali; concessione finanziamenti agevolati per conto dei Ministeri; riscossione coattiva tributi; etc).

Quanto alle modalità di commissione del reato, a titolo esemplificativo si indicano:

- alterazione di registri informatici della PA per far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione: iscrizione in albi, ecc.;
- elaborazione di documenti contenenti attestazioni/certificazioni non veritiere in merito all'esistenza di condizioni e/o requisiti essenziali, per la partecipazione ad una determinata gara pubblica;
- elaborazione e/o predisposizione e/o invio di documenti contenenti informazioni non veritiere al fine di conseguire una erogazione pubblica;
- impiego di una erogazione pubblica per finalità diverse rispetto a quelle per cui è destinata.

I.5) Attività sensibili

Si ritiene che tale categoria di reati possa essere rilevante per l'Ente che ha rapporti con la P.A. ed i destinatari del presente Modello hanno opportunità (o potrebbero avere) di intervenire su dati, informazioni informatici della PA

In considerazione di quanto sopra, si ritengono attività sensibili:

- Partecipazione ad una gara indetta da un soggetto pubblico, ovvero presentazione di istanze alla P.A. al fine di ottenere il rilascio di un atto o provvedimento amministrativo (licenza, autorizzazione, ecc) di interesse aziendale (ad es. mediante la produzione di documenti falsi attestanti l'esistenza di condizioni e/o requisiti essenziali);
- rapporti con enti pubblici in relazione ad accreditamento e mantenimento dei requisiti od ancora per ottenimento, gestione e rendicontazione di finanziamenti;
- gestione rapporti con enti pubblici in relazione alle attività di progettazione, erogazione e rendicontazione di corsi / attività finanziate *et similia*;
- gestione dei rapporti con enti pubblici, enti pubblici territoriali e soggetti pubblici di vigilanza e controllo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ASL, ITL, Vigili del Fuoco, funzionari regione o provincia...);
- attività aziendali che prevedano l'accesso nei confronti di sistemi informativi gestiti dalla PA, quali, a titolo esemplificativo:
- partecipazione dell'Ente a procedure di gara che prevedono comunque una gestione informatica;
- presentazione in via informatica alla P.A. di istanze e documentazione di supporto, al fine di ottenere il rilascio di un atto o provvedimento amministrativo (licenza, autorizzazione, ecc) di interesse aziendale
- partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari e il loro concreto e successivo impiego.

I.6) Principi generali di comportamento e/o divieti

Divieti:

- porre in essere comportamenti tali da configurare i reati di cui agli artt. 24- 25 – 25 decies del D.Lgs. 231/01;
- porre in essere condotte che, se anche non costituenti reato, siano considerate ai margini di quanto previsto dalle fattispecie penali;
- presentare dichiarazioni non veritiere, incomplete o comunque in grado di indurre in errore gli organismi pubblici locali o nazionali;

- accedere senza autorizzazione dell'Ente ai sistemi informativi della pubblica amministrazione per ottenere e/o modificare informazioni nell'interesse o a vantaggio di Aifromm srl;
- accedere a risorse informatiche per le quali il destinatario non abbia ricevuto autorizzazione esplicita;
- alterazione, con qualsiasi modalità, del funzionamento di un sistema informatico/telematico della PA ovvero intervento, senza averne diritto e in qualsiasi modo, su dati/informazioni/programmi contenuti in un sistema informatico/telematico della Pubblica Amministrazione;
- effettuare elargizioni di denaro a pubblici funzionari, ai loro familiari o a soggetti da loro indicati, che siano in grado d'influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un vantaggio per Aifromm srl;
- distribuire omaggi, regali o prestazioni di qualsiasi natura a rappresentanti della pubblica amministrazione, al di fuori di qualsiasi prassi aziendale;
- effettuare o acconsentire ad elargizioni o promesse di denaro, beni o altra utilità di qualsiasi genere ad esponenti della pubblica amministrazione o a soggetti terzi da questa indicati o che abbiano con questa rapporti diretti o indiretti di qualsiasi natura e/o vincoli di parentela o di affinità. In particolare, non possono essere prese in considerazione, per esempio, contributi elettorali, trattamenti privilegiati provenienti da esponenti della pubblica amministrazione;
- abusare della propria posizione per far ottenere vantaggi all'Ente;
- effettuare prestazioni che non trovano adeguata giustificazione in relazione all'incarico da svolgere o all'attività propria di Aifromm srl;
- effettuare in favore di dipendenti della P.A. prestazioni e/o cessioni di beni o strumenti gratuitamente;
- tenere una condotta ingannevole e/o falsa, che possa indurre la PA in errore od al fine di orientare le decisioni della PA in favore dell'Ente, anche omettendo informazioni;
- astenersi dal distribuire e/o ricevere omaggi e/o regali al di fuori delle pratiche aziendali ammesse (ovvero eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia) comunque rivolti ad ottenere trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale, anche in quei Paesi in cui offrire regali o doni risulti una prassi diffusa in segno di cortesia. Gli omaggi consentiti si caratterizzano per l'esiguità del loro valore (con ciò intendendosi un valore indicativo pari ad un massimo di € 200,00) e sono volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale o l'immagine della Società; in ogni caso, gli omaggi devono essere

appropriati, non contrastare con la normativa e non devono comunque essere interpretati come richiesta di favori in contropartita.

Gli omaggi di valore superiore devono considerarsi sponsorizzazioni;

- astenersi dall'accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, promesse di consulenza, ecc.) a un Pubblico Funzionario o a dipendenti e/o Rappresentanti della Pubblica Amministrazione o ad altri Pubblici Funzionari della Comunità Europea o di altri organismi di diritto internazionale o a loro familiari;

- astenersi dal dal corrispondere e/o proporre e/o chiedere a terzi di proporre la corresponsione e/o dazione di denaro o altra utilità nei rapporti con Rappresentanti delle Forze Politiche e/o di associazioni portatrici di interesse o loro familiari, per promuovere o favorire interessi della Società, anche a seguito di illecite pressioni;

I.6) Protocolli operativi specifici

- segregazione dei compiti: i rapporti con la PA sono gestiti esclusivamente dal Presidente del CDA. Laddove venga incaricato un soggetto terzo, la delega deve essere conferita espressamente per iscritto e conservata in azienda. La delega summenzionata deve essere "speciale" e riguardare quindi un singolo incarico. Non sono ammesse deleghe generali (salvo procure generali con la forma dell'atto notarile e debitamente pubblicizzate verso l'esterno secondo le modalità di legge).

Con riferimento ai rapporti con gli Enti Pubblici di controllo e vigilanza (ASL, ITL ecc....), tali rapporti vengono gestiti esclusivamente dal Presidente del CDA, salvo delega a soggetto terzo conferita in forma scritta, specifica e debitamente conservata presso la sede della società;

- controllo gerarchico;

- diffusione MOG a tutti i dipendenti e/o collaboratori;

- controllo finale da parte del Presidente del CDA della documentazione da presentare ed inviare alla PA;

- sistema di password per ciascun PC che consenta l'esatta identificazione dell'utilizzatore del PC medesimo (ai fini di identificare il soggetto che ne ha avuto accesso);

- controllo su effettivo impiego dei fondi pubblici percepiti, rispetto alla coerente finalità, da parte del Presidente del CDA o soggetto da lui espressamente delegato;

- segnalazione all'ODV di anomalie relative all'impiego di fondi pubblici;

- in relazione alla gestione di finanziamenti per l'erogazione di corsi finanziati: durante la fase di accoglienza iscritti e di erogazione del corso, il responsabile è il docente, che si occupa in via esclusiva della compilazione dei registri. La rendicontazione è affidata dal Presidente

del CDA od al soggetto da questi delegato per iscritto (da intendersi come attività di: invio fatture alla PA ed altre spese, od altri documenti contabili).

La fase di progettazione del corso è affidata al Responsabile del Progetto; in assenza di responsabile, espressamente incaricato, essa è affidata al Presidente del CDA;

- il pagamento del consulente, del fornitore e/o del docente è effettuato previa trasmissione della fattura, nonché verifica dell'attività effettivamente svolta e su autorizzazione del Presidente del CDA;

- tutta la documentazione relativa alla richiesta ed erogazione di finanziamenti e/o partecipazione bandi deve essere conservata;

- tutti coloro che intrattengono rapporti con la P.A., all'esito di ciascun incontro e/o svolgimento di incarico, saranno tenuti a compilare una c.d. scheda incontro, in cui deve essere annotata l'attività svolta.

Tale scheda, che deve essere conservata dal soggetto incaricato di trattenere rapporti con la PA, dovrà riportare:

NOMINATIVO

DATA

ATTIVITA' SVOLTA

- gli incarichi conferiti a consulenti esterni devono essere redatti per iscritto con l'indicazione del compenso pattuito o altrimenti indicare i criteri specifici in base ai quali lo stesso viene determinato e devono essere proposti, negoziati, verificati o approvati dal Presidente del CDA;

- nessun tipo di pagamento può essere fatto o ricevuto in contanti o in natura;

- i rimborsi spese in favore dei dipendenti (e/o destinatari del presente Modello) dovranno essere giustificati con idonea documentazione a supporto (esempio: spese ristorante, carburante...) e conservata da Aifromm srl e con specifica indicazione del destinatario del rimborso;

- la procedura di cui al punto precedente è obbligatoria e vincolante e coloro che si occupano di tali rimborsi spese devono porre attenzione sugli adempimenti stessi e riferire tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità o anomalie;

- ad ispezioni giudiziarie o da parte di Organismi di Vigilanza e ad attività analoghe devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati da parte del Presidente del CDA (o lo stesso Presidente). Di tutto il procedimento relativo devono essere redatti appositi verbali da conservare e da trasmettere in copia all'Organismo di Vigilanza;

- nei contratti con collaboratori, consulenti o fornitori in generale deve essere contenuta un'apposita clausola che regoli le conseguenze delle violazioni da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/01 e del presente Modello (risoluzione immediata del contratto);

- ogni richiesta di pagamento in contanti, proveniente da Pubblici Uffici e/o fornitori, deve

essere immediatamente segnalata all'Amministrazione per le valutazioni del caso. Se si tratta di importi rilevanti (oltre gli € 500,00), la richiesta deve essere resa nota all'ODV, secondo il meccanismo di segnalazione a mezzo email, anche in forma anonima.

* * *

II) REATI INFORMATICI e TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

II.1) Art. 24 bis D.Lgs. 231/2001: reati presupposto

Codice penale

art. 491 bis Falsità riguardanti un documento informatico

art. 615 ter Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

art. 615 quater Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici

art. 615 quinquies Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

art. 617 quater Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

art. 617 quinquies Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

art. 635 bis Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

art. 635 ter Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

art. 635 quater Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

art. 635 quinquies Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

art. 640 quinquies Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

II.2) Considerazioni generali

Trattasi della quasi totalità dei reati informatici.

Le tipologie di reato informatico si riferiscono a una molteplicità di condotte criminose in cui un sistema informatico risulta, in alcuni casi, obiettivo stesso della condotta e, in altri, obiettivo stesso della condotta e, in altri, lo strumento attraverso cui l'autore intende realizzare altra fattispecie penalmente rilevante.

Esposti a tale tipologia di reato sono tutti gli Enti, in considerazione dell'utilizzo massiccio degli strumenti informatici in ogni settore economico (industriale, terziario ecc...).

Quanto alle modalità di commissione del reato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano:

- cancellazione o alterazione di informazioni a valenza probatoria presenti sui propri sistemi, allo scopo di eliminare le prove di un altro reato (es. l'ente ha ricevuto un avviso di garanzia per un reato e procede ad eliminare le tracce elettroniche del reato stesso);
- falsificazione di documenti informatici compiuta nell'ambito dei servizi di Certification Authority da parte di un soggetto che rilasci certificati informatici, aventi valenza probatoria, corrispondenti a false identità o attestanti falsi titoli professionali;
- accesso abusivo a sistemi informatici di concorrenti allo scopo di acquisire informazioni concernenti la clientela utili, per esempio, per l'elaborazione di strategie di marketing o ad acquisire illecitamente contatti di potenziali clienti;
- accesso abusivo a sistemi di enti pubblici per l'acquisizione di informazioni riservate (es. amministrazione giudiziaria o finanziaria con accesso abusivo ai loro sistemi di archiviazione o gestione telematica);
- accesso abusivo ai sistemi che elaborano le buste paghe per alterare i dati relativi alle voci di cedolino al fine di ridurre illecitamente le erogazioni nei confronti degli stessi e realizzare così un interesse o un vantaggio per l'ente;
- danneggiamento, distruzione o manomissione di documenti informatici aventi efficacia probatoria, registrati presso enti pubblici (es. polizia, uffici giudiziari, ecc.), da parte di dipendenti di enti coinvolti a qualunque titolo in procedimenti o indagini giudiziarie;
- danneggiamento dei sistemi su cui i concorrenti conservano la documentazione relativa ai propri prodotti/progetti allo scopo di distruggere le informazioni e ottenere un vantaggio competitivo.

Tali condotte vengono indicate a mero titolo esemplificativo.

II.3) Attività sensibili

Atteso che l'utilizzo dello strumento informatico è da ritenersi imprescindibile nell'ambito di tutti i settori della società, la possibilità di accadimento di questa tipologia di reato si può ipotizzare in ogni processo aziendale.

II.4) Principi generali di comportamento e/o divieti

Divieti:

- porre in essere comportamenti tali da configurare i reati di cui agli artt. 24 bis del D.Lgs. 231/01;
- porre in essere condotte che, se anche non costituenti reato, siano considerate ai margini di quanto previsto dalle fattispecie penali;
- utilizzazione dei sistemi informatici aziendali nonché degli strumenti informatici aziendali per finalità non connesse alla mansione svolta o comunque contrarie al Codice Etico;

- utilizzazione di programmi e/o software diversi da quelli aziendali e già inseriti nei pc aziendali in dotazione ai dipendenti e/o collaboratori;
- gestione di dati e informazioni non pubbliche, relative anche a clienti e terze parti, incluse le modalità di gestione da remoto, come riservati;
- divieto di acquisire, possedere o utilizzare strumenti software e/o hardware che potrebbero essere adoperati per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (sistemi per individuare le password, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito ecc..);
- divieto di divulgazione, cessione e/o condivisione con personale interno o esterno a Aifromm srl le proprie credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale;
- divieto di manomissione, sottrazione e/o distruzioni del patrimonio informatico aziendale, di clienti o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;
- divieto di distorcere, oscurare o sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità o contenenti virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati;
- obbligo di impegnarsi a non rendere pubbliche tutte le informazioni loro assegnate per l'utilizzo delle risorse informatiche e l'accesso a dati e sistemi (avuto particolare riguardo allo username ed alla password, anche se superata, necessaria per l'accesso ai sistemi dell'Azienda);
- obbligo di attivare ogni misura ritenuta necessaria per la protezione del sistema, evitando che terzi possano avere accesso allo stesso in caso di allontanamento dalla postazione (uscita dal sistema o blocco dell'accesso tramite password);
- obbligo di accedere ai sistemi informativi unicamente a mezzo dei codici identificativi assegnati al singolo soggetto e provvedere, entro le scadenze indicate dal Responsabile ICT Governance, alla modifica periodica della password;
- astenersi dal porre in essere qualsivoglia comportamento che possa mettere a rischio la riservatezza e/o l'integrità dei dati aziendali;
- assicurare la veridicità delle informazioni contenute in qualsivoglia atto e/o documento informatico;
- divieto di intraprendere azioni atte a superare le protezioni applicate ai sistemi informativi aziendali;
- divieto di installare alcun programma, anche se attinente all'attività aziendale, senza aver prima interpellato il Responsabile ICT Governance;

- divieto di accedere alla rete aziendale, attraverso una connessione alternativa rispetto a quella messa a disposizione da parte dell'Azienda, al fine di eludere il sistema di accesso protetto implementato;
- divieto di accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi di terzi, né alterarne in alcun modo il loro funzionamento, al fine di ottenere e/o modificare, senza diritto, dati, programmi o informazioni.

II.5) Protocolli operativi specifici

- Aifromm srl si è dotata di un documento definito "Valutazione impatto privacy" ai sensi del D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs.101/2018 per recepire quanto richiesto dal GDPR che prevede procedure specifiche per la sicurezza delle informazioni e tutela dei dati ed in cui si precisano le modalità di gestione delle risorse informatiche della società.

Ha nominato inoltre un DPO effettuando debita comunicazione al Garante della Privacy

- diffusione MOG a tutti i dipendenti e/o collaboratori;
- sistema di password per ciascun PC che consenta l'esatta identificazione dell'utilizzatore del PC medesimo (ai fini di identificare il soggetto che ne ha avuto accesso);
- controllo periodico ed effettivo sui PC aziendali, al fine di verificare e/o rintracciare utilizzazioni non consentite o installazione di programmi e/o software non ammessi;
- segnalazione all'ODV di anomalie;
- controllo periodico di regolarità delle licenze dei prodotti in uso e procedendo, ove necessario, ai rinnovi;
- limitazioni, attraverso abilitazioni di accesso differenti (password), l'utilizzo dei sistemi informatici e l'accesso agli stessi, da parte dei Destinatari, esclusivamente per le finalità connesse agli impieghi da questi ultimi svolti;
- verifiche, nel rispetto della normativa sulla privacy e controlli sulla rete informatica aziendale al fine di individuare comportamenti anomali;
- predisposizione di adeguate difese a protezione dei sistemi informatici aziendali;
- fornitura ai destinatari di un'adeguata informazione relativamente al corretto utilizzo degli userid e delle password per accedere ai principali sistemi informatici;
- cambio password pc e programmi aziendali ogni 6 mesi ed in ogni caso ogniqualvolta venga licenziato e/o dimesso un dipendente.

Inoltre, al fine di mitigare il rischio di commissione dei Delitti Informatici e, di conseguenza, anche di assicurare il corretto adempimento degli obblighi connessi alla normativa di riferimento, la Società, in relazione alle operazioni inerenti lo svolgimento della propria attività, assolve i seguenti adempimenti:

- fornisce ai Destinatari, un'adeguata informazione circa il corretto utilizzo degli user-id e delle password per accedere ai principali sottosistemi informatici utilizzati;
- limita, attraverso abilitazioni di accesso differenti, l'utilizzo dei sistemi informatici e l'accesso agli stessi, da parte dei Destinatari, esclusivamente per le finalità connesse agli impieghi da questi ultimi svolti;
- effettua, per quanto possibile, nel rispetto della normativa sulla privacy e dello Statuto dei Lavoratori, controlli periodici sulla rete informatica aziendale al fine di individuare comportamenti anomali;
- predispone e mantiene adeguate difese fisiche a protezione dei server della Società;
- predispone e mantiene adeguate difese a protezione degli ulteriori sistemi informatici aziendali.

* * *

III) DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

III.1) Art. 24 ter D.Lgs. 231/2001: reati presupposto

Codice penale

art. 416 Associazione per delinquere

art. 416 bis Associazioni di tipo mafioso anche straniere

art. 416 ter Scambio elettorale politico-mafioso

art. 630 Sequestro di persona a scopo di estorsione

Codice di procedura penale art. 407, comma 2, lett. a), n. 5 Delitti in materia di armi D.P.R. 309/1990 (T.U. stupefacenti) art. 74 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

D.P.R. 43/1973 Art. 291 quater Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

III.2) Considerazioni generali

E' importante considerare che la configurazione dei reati associativi come reati-mezzo ha l'effetto di estendere la responsabilità dell'ente ex decreto 231 a una serie indefinita di fattispecie criminose commesse in attuazione del pactum sceleris e non necessariamente incluse nell'elenco dei reati presupposto.

Si pensi, ad esempio, alla turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), all'illecita concorrenza con violenza o minaccia (art. 513-bis, c.p.), all'inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355 c.p.) e alla frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.).

Pertanto, le diverse possibili manifestazioni dei reati presupposto considerati dall'art. 24-ter decreto 231, anche laddove di rilievo transnazionale, rendono necessaria una scrupolosa mappatura dei rischi, con particolare riferimento a quello di verifica di condotte dirette

a favorire o recare vantaggio all'organizzazione criminale, nonché l'individuazione di adeguati controlli preventivi.

III.3) Attività sensibili

Si ritiene per le ragioni di cui sopra che non vi siano aree aziendali non interessate – almeno potenzialmente – dalla commissione di tale tipologia di reati.

III.4) Principi generali di comportamento e/o divieti

Divieti:

- porre in essere comportamenti tali da configurare i reati di cui agli artt. 24 ter del D.Lgs. 231/01;
- porre in essere condotte che, se anche non costituenti reato, siano considerate ai margini di quanto previsto dalle fattispecie penali;
- utilizzazione di strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti.

III.5) Protocolli operativi specifici

La principale attività di prevenzione per questa categoria di reati è rappresentata dalla verifica sulla persona fisica o giuridica con la quale Aiformm srl intrattiene rapporti commerciali, per verificare il possesso di adeguati requisiti al fine di entrare a far parte di un albo di fornitori “*qualificati*”. Per tale tipologia di reati, l'indagine ed i protocolli operativi riguardano essenzialmente la “*controparte*”, soprattutto in presenza di accordi commerciali di rilevante entità.

Vengono quindi adottati i seguenti protocolli operativi:

- inserzione nel contratto o nel modulo d'ordine, di impegno da parte del fornitore a produrre una dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto delle norme contributive, fiscali, previdenziali e assicurative a favore dei propri dipendenti e collaboratori, degli obblighi di tracciabilità finanziaria, nonché l'assenza di provvedimenti a carico dell'ente o dei suoi apicali per reati della specie di quelli previsti dal decreto 231, con particolare riferimento a quelli di cui all'art. 24-ter;
- inserzione nel contratto o modulo d'ordine di clausola risolutiva espressa per il caso in cui l'impresa fornitrice, destinataria di una certificazione antimafia regolare, risulti destinataria di una sopraggiunta comunicazione ovvero informazione antimafia interdittiva, nonché per l'ipotesi di mancato rispetto delle norme richiamate al punto precedente e dell'obbligo di denunciare i reati subito direttamente o dai propri familiari e/o collaboratori;
- limitazione al tempo strettamente necessario del termine entro cui il fornitore destinatario di una sopraggiunta informazione antimafia interdittiva viene in concreto estromesso dal contratto e/o comunque venga esercitata la clausola risolutiva espressa;

- nomina di un Responsabile dell'esecuzione del contratto con indicazione di compiti, poteri e responsabilità a esso attribuiti;
- per le fatture ricevute dalla Società a fronte dell'acquisto di beni e servizi verifica dell'effettiva corrispondenza delle stesse – con riferimento sia all'esistenza della transazione, sia all'importo della stessa come indicato in fattura – ai contratti, agli ordini di acquisto o alle conferme d'ordine in essere presso la Società;
- divieto di corresponsione di pagamenti in misura non congrua rispetto alla natura ed al valore dei beni o servizi forniti, o non conformi alle condizioni contrattuali;
- tutti i pagamenti a fornitori e/o appaltatori e/o subappaltatori siano effettuati solo dopo una validazione preventiva da parte del Responsabile dell'esecuzione del contratto;
- registrazione delle fatture ricevute dalla Società relative all'acquisto di beni/servizi/prestazioni professionali esclusivamente a fronte di idonea evidenza della effettiva ricezione della merce o dell'avvenuta prestazione del servizio;
- obbligo di verifica in capo al Responsabile di ciascun contratto della completezza e la veridicità dei documenti, delle dichiarazioni e delle informazioni attestanti l'esecuzione del contratto;
- obbligo in capo al responsabile di ciascun contratto o ordine di segnalare al Presidente del CDA eventuali non conformità;
- obbligo di verifica della completezza ed accuratezza della fattura rispetto al contenuto del contratto.

* * *

IV) DELITTI DI FALSO NUMMARIO

IV.1) Art. 25 bis D.Lgs. 231/2001: reati presupposto

Codice penale

art. 453 Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

art. 454 Alterazione di monete

art. 455 Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

art. 457 Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

art. 459 Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati

art. 460 Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo

art. 461 Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata

art. 464 Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

art. 473 Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni

art. 474 Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

IV.2) Considerazioni generali

Tali reati non assumono rilevanza per l'ente.

* * *

V) DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

V.1) ART. 25 bis 1 D.Lgs. 231/2001: reati presupposto

Codice Penale

art. 513 Turbata libertà dell'industria o del commercio

art. 513 bis Illecita concorrenza con minaccia o violenza

art. 514 Frodi contro le industrie nazionali

art. 515 Frode nell'esercizio del commercio

art. 516 Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

art. 517 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

art. 517 ter Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

art. 517 quater Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

V.2) Considerazioni generali

Si ritengono rilevanti per l'Ente i soli reati di cui agli artt. 513 e 513 bis c.p. e si indicano, quali esemplificazioni di modalità di commissione del reato, le seguenti (a mero titolo esemplificativo):

- boicottaggio, storno di dipendenti e distrazione di clientela, perpetrati con minacce e/o violenze: si pensi al caso di un destinatario che minacci un dipendente per far sì che non sottoscriva contratto di lavoro con l'impresa concorrente.

V.3) Attività sensibili

Si ritiene che tali reati siano rilevanti per l'Ente, soprattutto per quelle aree aziendali che si occupano della fornitura dei servizi erogati dalla società, nonché gestione della clientela e commercializzazione dei prodotti e risorse umane.

V.4) Principi generali di comportamento e/o divieti

Divieti:

- porre in essere comportamenti tali da configurare i reati di cui agli artt. 25 bis 1 del D.Lgs. 231/01;

- porre in essere condotte che, se anche non costituenti reato, siano considerate ai margini di quanto previsto dalle fattispecie penali;
- utilizzare segreti aziendali altrui;
- adottare condotte finalizzate ad intralciare il normale funzionamento delle attività economiche e commerciali di società concorrenti della società;
- porre in essere atti fraudolenti idonei a produrre uno sviamento della clientela altrui e un danno per le imprese concorrenti alla società;
- riprodurre abusivamente, imitare, manomettere marchi, segni distintivi, brevetti, disegni industriali o modelli in titolarità di terzi;
- fare uso, in ambito industriale e/o commerciale, di marchi, segni distintivi, brevetti, disegni industriali o modelli contraffatti da soggetti terzi;
- introdurre nel territorio dello Stato per farne commercio, detenere per vendere o mettere in qualunque modo in circolazione prodotti industriali con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati da soggetti terzi.

* * *

VI) REATI SOCIETARI

VI.1) ART. 25 ter D.Lgs. 231/2001 reati presupposto

Codice civile

art. 2621 False comunicazioni sociali

art. 2621 bis c.c. Fatto di lieve entità

art. 2622 False comunicazioni sociali delle società quotate

art. 2625 Impedito controllo

art. 2626 Indebita restituzione dei conferimenti

art. 2627 Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

art. 2628 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

art. 2629 Operazioni in pregiudizio dei creditori

art. 2629-bis Omessa comunicazione del conflitto di interessi

art. 2632 Formazione fittizia del capitale

art. 2633 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

art. 2635 Corruzione tra privati

art. 2635 bis Istigazione alla corruzione tra privati

art. 2636 Illecita influenza sull'assemblea

art. 2637 Aggiotaggio

art. 2638 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

VI.2) Considerazioni generali

I reati societari possono qualificarsi come propri perché soggetti attivi possono essere solo “amministratori, direttori generali, liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza”. Non tutti i reati in oggetto si ritengono rilevanti per l’Ente in considerazione del fatto che Aifromm srl non è società quotata in borsa.

E’ da escludersi, pertanto, per l’Ente la rilevanza dei seguenti reati:

- Art. 2622 c.c.;
- Art. 2629 bis c.c.;
- Art. 2637 c.c.;
- Art. 2638 c.c., in quanto non soggetta a controlli da parte di ente alcuno.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano esempi di modalità di commissione di taluni dei reati di cui al punto VI.1):

- l’Amministratore delegato predispone apposita documentazione falsa o comunque alterata ai fini della deliberazione dell’assemblea su uno specifico ordine del giorno. Tale documentazione è in grado di influenzare la maggioranza dei soci e consente di soddisfare interessi economico-finanziari dell’Amministratore medesimo o di terzi. Resta fermo (anche secondo la giurisprudenza consolidata) che il reato non si verifica allorché - anche in assenza di una condotta illecita dell’Amministratore - la maggioranza sarebbe stata ugualmente raggiunta;
- gli amministratori di una società a fronte di una puntuale richiesta da parte del Collegio Sindacale in ordine al rispetto, da parte della società, di una determinata normativa, tengono una condotta non corretta e trasparente. In particolare, non assecondano la richiesta di informazioni da parte del Collegio sindacale mediante l’occultamento, anche accompagnato da artifici, della documentazione utile a rappresentare i processi applicativi in sede aziendale di tale legge oppure l’esibizione parziale o alterata di detta documentazione. Perché tale condotta costituisca illecito ai sensi del decreto 231 deve derivare da essa un danno per la società;
- l’amministratore dà a un terzo l’incarico di acquistare e/o sottoscrivere azioni in nome proprio e per conto della società;
- violazione delle disposizioni che presiedono al corretto svolgimento delle operazioni di riduzione del capitale sociale, fusione e scissione societaria, sorretta dalla volontà (anche come mera accettazione del rischio) di verifica di un danno per i creditori;
- corresponsione di una somma di denaro o altra utilità (quale ad esempio un regalo di non modesto valore o di ospitalità oltre i criteri di ragionevolezza e di cortesia commerciale): dal Direttore Commerciale (o suo sottoposto) al responsabile degli acquisti di una società cliente per favorire i prodotti aziendali rispetto a quelli di migliore qualità o con migliore rapporto

qualità/prezzo di un concorrente, da un soggetto aziendale all'Amministratore Delegato (o al Direttore Generale) di una società concorrente affinché questi ignori una opportunità d'affari nella quale l'impresa per cui il corruttore lavora ha un proprio interesse, da un addetto alla Ricerca & Sviluppo al Direttore R&D di società concorrente al fine di farsi rivelare segreti industriali quali informazioni segrete o invenzioni non ancora brevettate, da un soggetto aziendale al liquidatore di una società per favorire l'acquisto a valore inferiore al mercato di un bene della società in liquidazione o per transigere un debito a valore inferiore a quello reale ed ancora dall'Amministratore Delegato della società controllante al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della società controllata, affinché rilasci una attestazione di attendibilità del bilancio non conforme al vero con riferimento ad una operazione infragrupo a danno della controllata ed a vantaggio della controllante.

Come sopra ricordato, si tratta di mere esemplificazioni.

VI.3) Attività sensibili

Si ritiene che, con esclusione dei reati di cui al paragrafo precedente, tali condotte penalmente rilevanti siano rilevanti per l'Ente in relazione alle seguenti attività, che possono quindi considerarsi a rischio:

- redazione del bilancio, delle relazioni o delle comunicazioni sociali previste dalla legge e, più in generale, di qualunque documento giuridicamente rilevante nel quale si evidenzino elementi economici, patrimoniali e finanziari dell'impresa, ancorché relativi al gruppo al quale essa appartiene o alle sue partecipazioni;
- formazione delle situazioni economiche infrannuali;
- tenuta della contabilità (registrazione fatture di vendita e di acquisto – gestione rimborsi spese);
- gestione dei rapporti con i soci e il Collegio Sindacale;
- ripartizione degli utili;
- gestione delle operazioni societarie.

VI.4) Principi generali di comportamento e/o divieti

- divieto assoluto di porre in essere comportamenti vietati di cui al punto precedente;
- principio di trasparenza nei confronti di tutti i soci, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- principio di corretta e tempestiva informazione nei confronti di tutti i soci, del Cda e del Collegio Sindacale;
- divieto di partecipazione ad operazioni sospette;

- obbligo di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- messa a disposizione del bilancio in favore di tutti i soci per poter essi esprimere le loro osservazioni;
- obbligo di osservanza di tutte le leggi e i regolamenti, anche interni, che disciplinano l'attività aziendale con particolare riferimento alla gestione delle attività delle Società, ai rapporti tra gli Organi Sociali e ai rapporti tra la Società e l'esterno;
- obbligo di osservanza rigorosa di tutte le norme imposte dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- instaurare e mantenere rapporti con i terzi in tutte le attività svolte dalla Società sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento e l'imparzialità dello svolgimento delle stesse;
- obbligo di assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, così agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- divieto di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla Società;
- divieto di porre in essere operazioni simulate o altri artifici in grado di determinare un'alterazione del prezzo di strumenti finanziari;
- divieto di offrire, promettere, o accettare regali, atti di cortesia, quali omaggi o forme di ospitalità, o altre utilità, che eccedano le normali pratiche commerciali o di cortesia e siano tali da compromettere l'integrità e/o la reputazione della Società, nonché da poter essere interpretati da un osservatore imparziale come finalizzati a creare un obbligo di gratitudine o ad acquisire vantaggi in modo improprio;
- omettere la comunicazione di dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- alterare i dati di bilancio e delle altre comunicazioni sociali;
- porre in essere operazioni finalizzate alla creazione di disponibilità extracontabili (ad es. fatture per operazioni inesistenti);
- disattendere i principi, le norme e le procedure aziendali in materia di redazione di bilanci, relazioni ed informativa;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;

- ripartire utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve che non possono per legge essere distribuite;
- acquistare o sottoscrivere azioni della Società fuori dai casi previsti dalla legge;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore a quello nominale in sede di aumento del capitale sociale;
- distrarre o ripartire i beni sociali tra i soci – in fase di liquidazione – prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione da parte dell'assemblea dei soci;
- determinare o influenzare le deliberazioni dell'assemblea, mediante atti simulati o fraudolenti volti ad alterare la regolare formazione della volontà assembleare.

VI.5) Protocolli operativi specifici

- obbligo di tenuta ed adeguata conservazione di tutti i verbali delle assemblee societarie;
- obbligo di immediata segnalazione all'ODV relativamente ad operazioni societarie sospette;
- obbligo di esatta identificazione dei soggetti coinvolti nella formazione, predisposizione e redazione del bilancio;
- conservazione ed archiviazione di eventuali studi / pareri / valutazioni fornite da consulenti esterni;
- predisposizione bilancio da parte di consulente esterno, previamente e compiutamente identificato ai fini della tracciabilità dell'attività.

* * *

VII) DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

VII. 1) Art. 25 quater D.Lgs. 231/2001: reati presupposto

Codice penale

Art. 270: associazioni sovversive

Art. 270 bis: associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico

Art. 270 ter: assistenza agli associati

Art. 270 quater: arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale

Art. 270 quinquies: addestramento ad attività con finalità di terrorismo

Art. 270 quinquies 1: finanziamento di condotte con finalità di terrorismo

Art. 270 quinquies 2: sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro

Art. 270-sexies: Condotte con finalità di terrorismo

Art. 280: attentato per finalità terroristiche o di eversione

Art. 280 bis: atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi

Art. 2280 ter: atti di terrorismo nucleare

Art. 289 bis: sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione

Art. 302: istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi I e II

Art. 304: cospirazione politica mediante accordo

Art. 305: cospirazione politica mediante associazione

Art. 306: banda armata: formazione e partecipazione

Art. 307: assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata

L. 342/1976

Art. 1: impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo

Art. 2: danneggiamento delle installazioni a terra

L. 422/1989

Art. 3: sanzioni

L. 625/1979

Art. 5: pentimento operoso

Convenzione di N.Y.

Art. 2: finanziamento del terrorismo

VII.2) Considerazioni generali

Tali reati non si ritengono rilevanti per l'Ente.

* * *

VIII) PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI

VIII. 1) Art. 25 quater 1 D.Lgs. 231/2001 reati presupposto

Codice penale

Art. 583 bis: Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

VIII.2) Considerazioni generali:

Data l'attività dell'Ente, non si ritiene che tale reato sia ipotizzabile per la Società.

* * *

IX) DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

IX.1) Art. 25 quinquies D. Lgs. 231/2001: reati presupposto

Codice Penale

Art. 600: riduzione o mantenimento in schiavitù

Art. 600 bis: prostituzione minorile

Art. 600 ter: pornografia minorile

Art. 600 quater: detenzione di materiale pornografico

Art. 600 quater 1: pornografia virtuale

Art. 600 quinquies: iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

Art. 601: tratta di persone

Art. 602: acquisto ed alienazione di schiavi

Art. 603 bis: intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Art. 609 undecies: adescamento di minorenni

IX.2) Considerazioni generali

Le fattispecie di reato che si ritengono rilevanti per l'Ente sono le seguenti: art. 600, 601, 602 e 603 bis cp, in relazione alla selezione del personale. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si pensi al caso del c.d. procacciamento illegale della forza lavoro attraverso il traffico di immigranti e la tratta degli schiavi. Inoltre, tali ipotesi di reati si estendono non solo al soggetto che direttamente realizza tale condotta, ma anche a chi, consapevolmente, agevola, anche solo finanziariamente, la medesima condotta (ad esempio di un fornitore). Gli altri reati non sono ipotizzabili, posto che, a titolo esemplificativo, non si esclude che un destinatario possa utilizzare il PC aziendale per adescare minorenni ma è assente in toto il vantaggio e/o interesse per l'Ente.

IX.3) Attività sensibili

L'attività a rischio è sostanzialmente costituita dalla ricerca, selezione ed assunzione del personale.

IX.4) Principi generali di comportamento e/o divieti

- divieto assoluto di assunzione di personale in assenza dei documenti che legittimano la sua permanenza nello Stato Italiano;
- divieto assoluto di assunzione di personale con documenti scaduti; in caso di richiesta di rinnovo, il personale deve dimostrare di aver effettuato le richieste necessarie ed attivato le procedure per il rinnovo (ad esempio, esibendo la ricevuta della raccomandata di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno).

IX.5) Protocolli operativi specifici

- verifica periodica dei documenti del personale, in particolare di tutti quei dipendenti stranieri in possesso di documento legittimante la loro presenza nel territorio italiano;

- obbligo di verifica della validità dei documenti degli aspiranti collaboratori e/o dipendenti, pertanto è fatto divieto assoluto di svolgere anche solo il colloquio in assenza di documenti regolari;
- anche in caso di somministrazione di lavoro, è fatto obbligo in capo a Aifromm spa di verificare in ogni caso la presenza di tutti i documenti necessari (anche legittimanti la presenza nel territorio italiano) del lavoratore in somministrazione;
- in caso di somministrazione di lavoro, Aifromm srl, nella scelta delle agenzie di somministrazione lavoro, verificherà il costo orario del lavoratore in somministrazione: è fatto divieto di sottoscrivere contratti di somministrazione, con agenzie per il lavoro che applichino un costo orario inferiore del 15% rispetto alla media di mercato.

* * *

X) ABUSI DI MERCATO

X.1) Art. 25 sexies D.Lgs. 231/2001: reati presupposto

D.Lgs. 58/1998

Art. 185: Manipolazione del mercato

Art. 184: abuso di informazioni privilegiate

X.2) Considerazioni generali

Tali reati consistono essenzialmente nell'utilizzo o diffusione di informazioni privilegiate, o non veritiere, o il compimento di operazioni simulate idonee ad alterare sensibilmente il prezzo di strumenti finanziari quotati o non quotati.

Tali fattispecie di reato si considerano non rilevanti per l'Ente, non essendo Aifromm srl una società quotata e né, allo stato e secondo le informazioni assunti mediante audit, svolge attività di acquisizione e cessione di partecipazioni nel capitale di altre società, né più in generale acquista, vende o compie operazioni su strumenti finanziari e non ha pertanto né l'occasione né l'interesse ad alterarne il prezzo.

Ove tuttavia l'Ente decida di intraprendere tale attività, gli Amministratori hanno l'obbligo di darne immediata comunicazione all'ODV ai fini dell'aggiornamento, se necessario, del Modello.

* * *

XI) OMICIDIO COLPOSO O LESIONI COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

XI.1) Art. 25 septies D.Lgs. 231/2001: reati presupposto

Codice penale

Art. 589: Omicidio colposo

Art. 590: lesioni personali colpose

XI.2) Considerazioni generali

Tutte le imprese sono soggette al dettato di cui al D.Lgs. 81/2008 e, pertanto, i reati di cui al punto che precede sono ritenuti rilevanti per l'Ente.

Il Datore di Lavoro ha nominato un RSPP ed il RLS è un dipendente della Società. L'organigramma della sicurezza (Datore di Lavoro; RSPP; RLS; Primo Soccorso; Squadra Antincendio/Emergenza; Medico Competente) è contenuto nel Documento di Valutazione dei Rischi. Il Datore di Lavoro è la figura interna deputata a verificare che sia adeguatamente sorvegliata, gestita e documentata l'attività obbligatoria e volontaria relativa alla qualità dell'ambiente e della sicurezza.

Il Medico Competente svolge l'attività prevista nel piano di sorveglianza e riferisce al Datore di Lavoro nei termini di legge.

Il Documento di Valutazione dei Rischi ha coinvolto tutta la Società attraverso l'analisi delle diverse mansioni e l'individuazione dei rischi e delle conseguenti misure di prevenzione. Il documento ha definito le responsabilità, i criteri e le modalità operative interne inerenti l'identificazione dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori così come definiti dall'art. 2 comma 1 del D.Lgs 81/08 nei luoghi di lavoro.

La Società garantisce, tramite apposite istruzioni interne, la conoscenza delle prescrizioni di natura legale e contrattuale, nonché la tenuta sotto controllo e l'aggiornamento di tutte le certificazioni previste dalla normativa vigente.

XI.3) Attività sensibili

Si ritiene che tutte le aree aziendali siano interessate da tale tipologia di reato, non potendosi escludere nemmeno gli Uffici Amministrativi, in quanto, sebbene con un rischio minore, comunque soggetti a rischio infortuni.

XI.4) Principi generali di comportamento e/o divieti

- di far ingresso in azienda con i DPI, consegnati ai dipendenti per i settori e le aree in cui il loro indosso è obbligatorio;
- di movimentazione di carichi e/o pesi per i soggetti non addetti a ruoli che comportino tali mansioni e per coloro che hanno subito limitazioni dal medico competente ai sensi dell'art. 40 D.lgs. 81/2008;
- di violazione delle limitazioni e/o restrizioni imposti dal medico aziendale;
- di svolgere mansioni diverse da quelle previste per la mansione e categoria attribuita;
- di movimentazione di mezzi e/o strumenti che richiedano specifiche abilitazioni e/o patentini e/o attestati in assenza degli stessi; in ogni caso, laddove il destinatario sia provvisto delle necessarie abilitazioni, la movimentazione di mezzi e/o strumenti deve

essere necessaria, connessa e prevista dalla mansione svolta o, in alternativa, autorizzata dal Presidente del CDA o soggetto dal medesimo delegato, anche in forma orale;

- di far accesso in aree dello stabilimento, opportunamente delimitate, salvo autorizzazione del Presidente del CDA o soggetto da lui delegato.

Inoltre, ciascun lavoratore, ciascun soggetto e più in generale ogni destinatario del Modello che si trovi legittimamente presso la Società ovvero la cui attività ricada sotto la responsabilità della stessa è tenuto a conoscere e ad osservare i seguenti principi di comportamento:

- stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti vigenti con particolare riferimento alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro nonché dei regolamenti interni;

- corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro, sostanze e preparati pericolosi, mezzi di trasporto, nonché di tutti i dispositivi di sicurezza;

- obbligo di partecipazione ai programmi di formazione e di addestramento;

- sottoposizione ai controlli sanitari previsti dalle norme e tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

- rispetto delle competenze attribuite in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

- obbligo di segnalazione immediata delle deficienze dei mezzi e dispositivi di sicurezza;

- divieto di rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo nonché compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di propria competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.

XI.5) Protocolli operativi specifici

- diffusione Codice Etico e Modello 231;

- report annuale all'ODV degli infortuni verificatisi da parte del RSPP;

- immediata comunicazione all'ODV ed al RSPP del verificarsi di un infortunio;

- immediata segnalazione al RSPP di condotte costituenti violazione del D.Lgs. 81/2008 e della normativa antinfortunistica, poste in essere da dipendenti o collaboratori;

- immediata informativa e/o comunicazione al RSPP di verifiche ispettive (DTL, ispettorato del lavoro);

- comunicazione e report annuale all'ODV di eventuali sanzioni amministrative per violazione della normativa antinfortunistica, da parte del RSPP;

- comunicazione all'ODV di eventuali avvisi ex art. 415 bis c.p.p. per infortuni sul lavoro;

- istituzione ed operatività dell'Ufficio Sicurezza, che si occupa della gestione della sorveglianza sanitaria e formazione sicurezza in favore del personale dipendente;

- predisposizione da parte dell'ufficio sicurezza dei piani di sicurezza per i singoli cantieri, in

cui vanno ad operare i dipendenti della società;

- conservazione e tracciabilità dei piani di sicurezza relativi ai singoli cantieri;
- conservazione e tracciabilità delle verifiche e controlli svolti dal Medico Competente;
- segnalazione all'Ufficio Sicurezza di infortuni sul lavoro e/o malattia professionali, che insieme con l'RSPP avrà il compito di indagare sulla natura e le ragioni dell'infortunio e della malattia professionale;
- conservazione e tracciabilità di tutti i documenti relativi ad infortuni e/o malattie professionali;
- formazione continua in tema di sicurezza ed igiene sul lavoro;
- consegna in favore dei dipendenti dei dispositivi di sicurezza, mediante verbale di consegna, che deve essere datato e sottoscritto dal lavoratore e conservato presso la sede della società;
- analisi periodica dei dispositivi di sicurezza consegnati ai lavoratori (per eventuale sostituzione);
- segnalazione a RSPP o Presidente del CDA della necessità di sostituire i dispositivi di sicurezza, in caso di loro mal funzionamento.

* * *

XII) RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED AUTORICICLAGGIO

XII. 1) Art. 25 octies D.Lgs. 231/2001: reati presupposto

Codice penale

Art. 648: ricettazione

Art. 648 bis: riciclaggio

Art. 648 ter: impegno di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita

Art. 648 ter 1: autoriciclaggio

XII.2) Considerazioni generali

La finalità comune delle norme poste dagli artt. 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del c.p. è quella di prevenire e reprimere l'immissione nel circuito economico lecito di denaro, beni o utilità provenienti dalla commissione di delitti.

In tal modo, si dovrebbe così prevenire la "contaminazione" del mercato con capitali acquisiti con modalità illecite e dunque "al netto" dei costi che gli operatori, che agiscono lecitamente, si trovano ad affrontare e si dovrebbe di agevolare l'identificazione di coloro che "maneggiano" tali beni, in modo da rendere possibile l'accertamento dei reati posti in essere.

XII.3) Aree sensibili

Si ritengono aree sensibili tutte quelle connesse alla movimentazione di denaro, e più precisamente la gestione dei flussi finanziari.

Si ritiene poi area sensibile anche quella relativa alla selezione e gestione dei fornitori e dei consulenti esterni, nonché quella relativa a realizzazione di investimento, creazioni di fondi e movimentazione di risorse finanziarie.

XII.4) Principi generali di comportamento e/o divieti

- obbligo di verifica della regolarità formale e sostanziale dei flussi finanziari aziendali, in particolare verso terzi. Tali controlli devono tener conto della sede legale della controparte (per es. paradisi fiscali e Paesi a rischio terrorismo), degli istituti di credito utilizzati e di eventuali strutture fiduciarie coinvolte nella transazione;
- obbligo di verifica dell'esistenza di regole disciplinari in materia di prevenzione dei reati di riciclaggio;
- verificare la trasparenza e tracciabilità degli investimenti;
- predisporre o realizzare adeguati programmi di formazione del personale ritenuto esposto al rischio di riciclaggio;
- comunicare dati richiesti dalla normativa in vigore;
- attenersi ai principi e alle prescrizioni contenuti nelle istruzioni interne;
- osservare scrupolosamente tutte le norme volte al mantenimento dell'integrità del capitale sociale e agire sempre rispettando le procedure interne che su tali norme si fondano al fine di non ledere gli interessi dei soci, dei creditori e dei terzi;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel pieno rispetto sia delle norme di legge sia delle procedure aziendali (tra cui in particolare il codice etico);
- effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza e controllo, non frapponendo ostacoli, dando immediato avviso al Presidente del CDA;
- divieto di esporre in tali comunicazioni fatti non corrispondenti al vero o occultare fatti relativi alla gestione economica e finanziaria;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia ostacolo alle funzioni da parte delle autorità pubbliche, anche in sede di ispezione;
- gli incarichi conferiti a consulenti devono essere redatti per iscritto, indicando le motivazioni alla base del rapporto instaurato e il compenso pattuito;
- anche i contratti stipulati con i fornitori e i partners devono essere redatti per iscritto, specificando tanto le motivazioni alla base del rapporto quanto le condizioni economiche accordate.

XII.5) Protocolli operativi specifici

- diffusione Mod. 231 e Codice Etico;
- non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di

importi rilevanti;

- non trasferire denaro e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) per importi complessivamente superiori ai limiti di legge, se non tramite intermediari a ciò abilitati;

- utilizzare, nelle transazioni, del sistema bancario, laddove possibile;

- utilizzare o impiegare unicamente risorse economiche e finanziarie di cui sia stata verificata la provenienza e solo per operazioni che abbiano una causale espressa e che risultino registrate e documentate;

- mantenere evidenza, in apposite registrazioni su archivi informatici, delle transazioni effettuate su conti correnti aperti presso Stati in cui permangono regole di trasparenza più blande e gestiti in autonomia per importi superiori, complessivamente, a euro 2.500,00;

- limitare, compatibilmente con le esigenze del mercato di riferimento, i rapporti contrattuali con clienti o controparti che abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con Paesi considerati non cooperativi dal Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio di denaro (GAFI);

- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei nuovi fornitori attraverso:

× visure ordinarie presso la Camera di Commercio;

× analisi del fornitore per verificarne la coerenza con le prestazioni richieste dalla Società;

× certificato antimafia;

× dichiarazione da parte del fornitore di non avere procedimenti penali a carico, con specifico riferimento alle norme penali;

- inserire nei contratti con i fornitori una specifica clausola con la quale gli stessi si dichiarano a conoscenza dei principi etici e comportamentali della Società e dei principi contenuti nel Modello.

* * *

XIII) DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE

XIII.1) Art. 25 novies D.lgs. 231/2001: reati presupposto

L. 633/1941

Art. 171 primo comma lettera a) bis e terzo comma: Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa

art. 171 bis: Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE;

predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori

art. 171 ter: Duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione abusiva in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio

art. 171 septies: Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione

art. 171 octies: Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale

XIII.2) Considerazioni generali

Con l'inserimento dei reati in materia di proprietà intellettuale, il legislatore ha inteso combattere la contraffazione e inasprire le pene contro tutte quelle tipologie di reato che danneggiano l'economia nazionale e che violano i diritti del consumatore o utente finale.

XIII.3) Aree sensibili

Unica area sensibili identificata è quella dell'utilizzo di materiale didattico nei corsi, erogati dall'Ente a qualsiasi titolo.

XIII.4) Principi generali di comportamento

- divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 nonies del Decreto);
- divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- obbligo di tenere un comportamento corretto, tempestivo, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutti i corsi e/o servi erogati a qualsiasi titolo dalla società;
- obbligo di osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità del diritto d'autore e di copyright;
- divieto di utilizzare in tutto od in parte qualsiasi tipo di opera (testo, dvd, programma informatico, ect.) in violazione del diritto d'autore altrui.

XIII.5) Protocolli operativi specifici

- adozione da parte di docenti, tutor, coordinatori, utenti solo materiale didattico originale evitare di tenere comportamenti che possano incidere negativamente sul diritto di copyright (disporre o consentire la fotocopiatura di libri di testo, giornali, riviste, magazzini,

comunque testi editoriali o supporti video e/o digitali e/o informatici in violazione del diritto d'autore).

* * *

XIV) REATI AMBIENTALI

XIV.1) Art. 25 undecies D.Lgs. 231/2001: reati presupposto

Codice penale

Art. 727-bis c.p.: Uccisione, distruzione, cattura, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

Art. 733-bis c.p.: Danneggiamento di habitat

D.lgs, 152/2006

Art. 29-quaterdecies: Esercizio non autorizzato di attività industriali

Art. 137: Nuovi scarichi non autorizzati di acque reflue industriali

Art. 256 : Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

Art. 257 : Bonifica dei siti

Art. 260: Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti;

Art. 260-bis: Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

Art. 279 D.Lgs.: Esercizio non autorizzato di stabilimento

Legge 150/1992

Art. 1: Traffico non autorizzato di esemplari

Art. 2: Incolumità esemplari

Art. 3-bis: Falsificazione certificati

Legge nr. 549/1993

Art. 3: Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive

D.lgs. 202/2007

art. 8: Inquinamento doloso

Art. 9: Inquinamento colposo

Codice penale

Art. 452 bis: inquinamento ambientale

Art. 452 quarter: disastro ambientale

Art. 452 quinquies: delitti colposi contro l'ambiente

XIV.2) Considerazioni generali

Sulla base dell'analisi svolta si ritengono non potenzialmente rilevanti per l'Ente.

* * *

XV) IMPIEGO DI CITTADINI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE

XV.1) Art. 25 duodecies D.lgs. 231/2001: reato presupposto

Legge 286/1998

Art. 12: Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

Art. 22: Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

XV.2) Considerazioni generali

L'introduzione nel D.lgs. 231/2002 ha inteso sensibilizzare gli Enti rispetto all'impiego e sfruttamento di manodopera irregolare, che, superati certi limiti, costituisce illecito penalmente rilevante.

Si pensi al caso di impiego (lavorativo) di cittadino straniero senza permesso di soggiorno.

XV.3) Attività sensibili

L'area aziendale maggiormente a rischio commissione reato sia quella che si occupa della selezione e gestione del personale; analogamente si ritiene anche a rischio l'area aziendale che si occupa anche della gestione del rapporto di lavoro (assunzione e licenziamento).

La norma di cui sopra punisce sì il lavoro irregolare, ma se svolto con soggetto straniero sprovvisto dei documenti richiesti dalla legge.

Si ritiene inoltre attività sensibile la conclusione di contratti con imprese che impiegano manodopera straniera extracomunitaria e la conclusione di contratti appalto o somministrazione con imprese i cui dipendenti siano provenienti in tutto od in parte da Paesi extracomunitari.

XV.4) Principi generali di comportamento e/o divieti

- divieto di impiego di lavoratori con permesso di soggiorno (o documento equipollente) scaduto;
- divieto di porre in essere comportamenti che possano qualificarsi come sfruttamento;
- rispetto dei principi generali di comportamento indicati nel Codice Etico;
- rispetto delle norme e regolamenti in materia di immigrazione ed assunzione di cittadini extracomunitari, con specifico riferimento al TU Immigrazione ed al D.Lgs. 286/1998 e smi.

XV.5) Protocolli operativi specifici

- verifica antecedente alla sottoscrizione di un contratto di lavoro dei documenti dell'aspirante lavoratore. La verifica si estende anche alla scadenza;
- divieto assoluto di assunzione di soggetto privo di carta di soggiorno (o permesso di soggiorno) o comunque non rinnovato nei termini di legge, revocato e/o annullato;
- revisione periodica (almeno su base semestrale) della validità dei documenti dei lavoratori stranieri impiegati. In caso di rinnovo, chiedere al lavoratore copia della ricevuta postale attestante l'avvenuta presentazione della domanda di rinnovo;

- rispetto dell'orario lavorativo contrattualmente concordato e nei limiti di legge. Gli straordinari sono sempre concordati con il dipendente ed in ogni caso non possono mai superare i limiti consentiti dalla legge;
- predisposizione di un registro in cui vengano annotati nominativo e scadenza permesso di soggiorno del lavoratore extracomunitario;
- archiviazione di tutta la documentazione riguardante il lavoratore extracomunitario (permesso di soggiorno, ricevuta attestante il rinnovo ecc...ecc...);
- nella scelta di fornitori di personale, l'ente privilegia le aziende dotate di MOG 231/2001
- segregazione dei poteri: la sottoscrizione dei contratti di lavoro è riservata al Presidente del CDA o membri del CDA dotati del relativo potere;
- nella stipulazione di contratti di appalto, l'ente privilegia aziende dotate di MOG 231/2001;
- nella stipulazione di contratti di appalto specifica previsione delle seguenti clausole: 1) diritto per l'Ente di avere copia dei documenti di soggiorno (o equipollenti) dei lavoratori stranieri nonché del DURC; 2) diritto di risoluzione, in favore dell'Ente, laddove il subappaltatore risulti destinatario di accertamenti e/o controlli ispettivi per lavoro irregolare oppure per mancata consegna del DURC (o in caso di DURC irregolare).

* * *

XVI) RAZZISMO E XENOFOBIA

XVI.1) Art. 25 terdecies D.lgs. 231/2001: reati presupposto

Codice penale

art. 604 bis: Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa

XVI.2) Considerazioni generali

Si ritengono tali reati non rilevanti per l'Ente.

* * *

XVII) FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O SCOMMESSE E GIOCHI D'AZZARDO

XVII.1) Art. 25 quaterdecies D.lgs. 231/2001: reati presupposto

Legge 401/1989

Artt. 1 e 4: Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

XVII.2) Considerazioni generali

Per la tipologia di attività esercitata dall'Ente, si ritengono non rilevanti tali reati.

* * *

XVIII) REATI TRIBUTARI

XVIII.1) Art. 25 quinquiesdecies D.lgs. 231/2001: reati presupposto

D.Lgs.74/2000

Art. 2: Dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Art. 3: Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

Art. 4: Dichiarazione infedele

Art. 5: Omessa dichiarazione

Art. 8: Emissione di fatture e altri documenti per operazioni inesistenti

Art. 10: Occultamento o distruzione di documenti contabili

Art. 10 bis: Indebita compensazione

Art. 11: Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

XVIII.2) Considerazioni generali

I recenti interventi normativi hanno introdotto nel novero dei reati 231 anche quelli di natura tributaria; in particolare trattasi di reati rispetto ai quali il vantaggio per l'Ente si concretizza – in sostanza -in un risparmio impositivo.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano i seguenti esempi, quanto alle modalità di commissione del reato: emissione di fattura per vendita o nolo mai eseguito oppure fattura per sponsorizzazione più elevata rispetto all'effettivo esborso di denaro.

XVIII.3) Attività sensibili

Premesso quanto sopra, è chiaro che le aree maggiormente sensibili sono quelli che si occupano dei flussi di cassa e della gestione della contabilità (emissione di fatture – registrazione e predisposizione prima nota).

E' in questo "momento" che si concretizza il rischio reato, ad esempio mediante la registrazione di una fattura inesistenti o di un rimborso spese in realtà non dovuto.

XVIII.4) Principi generali di comportamento e/o divieti

- in generale, divieto di ricezione di pagamenti in contanti e di esecuzione di pagamenti in contanti per importi superiori ad € 200,00;
- divieto di effettuazione di rimborsi spese in assenza di documenti giustificativi, con obbligo di relativa conservazione per dieci anni;
- divieto di sponsorizzazione in assenza di contratto scritto prevedente anche l'importo della relativa elargizione;

XVIII.5) Protocolli operativi specifici

- archiviazione di tutti i contratti di sponsorizzazione, con indicazione specifica dell'importo da versare;
- i pagamenti delle sponsorizzazioni possono essere eseguiti con bonifico bancario;

- archiviazione dei contratti con indicazione per iscritto del relativo prezzo;
- nomina di un Responsabile dell'esecuzione del contratto con indicazione di compiti, poteri e responsabilità a esso attribuiti;
- per le fatture ricevute dalla Società a fronte dell'acquisto di beni e servizi verifica dell'effettiva corrispondenza delle stesse – con riferimento sia all'esistenza della transazione, sia all'importo della stessa come indicato in fattura – ai contratti, agli ordini di acquisto o alle conferme d'ordine in essere presso la Società;
- divieto di corresponsione di pagamenti in misura non congrua rispetto alla natura ed al valore dei beni o servizi forniti, o non conformi alle condizioni contrattuali;
- tutti i pagamenti a fornitori e/o appaltatori e/o subappaltatori siano effettuati solo dopo una validazione preventiva da parte del Responsabile dell'esecuzione del contratto;
- registrazione delle fatture ricevute dalla Società relative all'acquisto di beni/servizi/prestazioni professionali esclusivamente a fronte di idonea evidenza della effettiva ricezione della merce o dell'avvenuta prestazione del servizio;
- obbligo di verifica in capo al Responsabile di ciascun contratto della completezza e la veridicità dei documenti, delle dichiarazioni e delle informazioni attestanti l'esecuzione del contratto;
- obbligo in capo al responsabile di ciascun contratto o ordine di segnalare al Presidente del CDA eventuali non conformità;
- obbligo di verifica della completezza ed accuratezza della fattura rispetto al contenuto del contratto;
- divieto di sottoscrivere contratti di appalto e/o fornitura con soggetti che applichino prezzi e/o scontistica inferiori al 20% rispetto alla media del mercato; in tal caso, il divieto può essere superato previa verifica da parte di Aiformm srl del prezzo proposto dalla controparte contrattuale, ad esempio tramite trasmissione di documentazione che attesti il prezzo di costo che la stessa controparte contrattuale si vede applicata dal fornitore (misura necessaria per dimostrare la ragionevolezza del preventivo esposto);
- esecuzione, prima ancora della sottoscrizione del contratto, una preventiva analisi di ciascun fornitore, con conservazione delle relative schede fino alla cessazione del contratto. Tale analisi ha ad oggetto soprattutto solvibilità e estraneità dell'azienda fornitrice rispetto ad ambienti delittuosi.

* * *

XIX) REATO DI CONTRABBANDO

XIX.1) ART. 25 sexiesdecies D.Lgs. 231/2001: reati presupposto

Sono tutti i reati previsti dal DPR 23 gennaio 1973, nr. 43.

XIX.2) Considerazioni generali

Per la tipologia di attività svolta da Aifromm srl si ritiene non rilevante per l'Ente tale tipologia di reato.